

## La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente  
Gianni Cattaneo  
Davide Gai  
Mario Lazzaro  
Alessandra Prinz

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Sharon Mombelli per statuire sul ricorso presentato il 13 febbraio 2021 da

**A.;**

contro la decisione 8 febbraio 2021 emanata da

**B.;**

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato che:

- in data 28 maggio 2020 A. ha formulato nei confronti di B. una richiesta di accesso documentale, concernente l'accordo stipulato fra il Consorzio C. e D. per l'accesso alla ricerca e alla pubblicazione in Open Access. Detta pretesa era tesa a sapere l'importo che B. avrebbe versato a D. per gli anni 2020-2023;
- l'autorità responsabile non si è pronunciata sulla predetta richiesta di accesso entro i termini di cui all'art. 15 LIT;
- il 9 settembre 2020 A. ha presentato una domanda di mediazione ex art. 18 LIT alla Commissione di mediazione indipendente LIT;
- in data 19 novembre 2020 la succitata Commissione ha constatato l'insuccesso della mediazione in seguito al rifiuto di D. di partecipare alla procedura;
- il 23 gennaio 2021 A. ha pertanto chiesto a B. di voler emanare una decisione formale in merito alla fattispecie;
- con decisione 8 febbraio 2021 B. ha respinto la pretesa del 23 gennaio 2021 avanzata da A., in quanto manifestamente tardiva;
- avverso questa pronunzia si è aggravato A. con il gravame citato in ingresso, mediante il quale egli - dopo aver ammesso di non aver rispettato il termine di 15 giorni per richiedere a B. una decisione formale – ha comunicato di non

comprendere il motivo per cui B. si rifiuti di fornire le informazioni domandate.

- giusta l'art. 20 cpv. 1 della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere di A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa;
- a seguito della constatazione dell'insuccesso della mediazione, il richiedente può chiedere all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata (art. 19 cpv. 1 LIT) entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità responsabile (art. 19 cpv. 2 LIT);
- il qui ricorrente ha postulato l'emanazione di una decisione formale solamente in data 23 gennaio 2021;
- la suddetta richiesta è manifestamente tardiva, poiché non ossequia il termine previsto dall'art. 19 cpv. 2 LIT;
- è pertanto a giusto titolo che B. ha rigettato la domanda 23 gennaio 2021 del ricorrente;
- il ricorso non è stato intimato alle parti per le risposte, in applicazione dell'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100);
- visto quanto sopra, appare chiaro come il ricorso in esame debba essere respinto. Resta comunque riservata al ricorrente la possibilità di formulare una nuova domanda di accesso documentale a B.;
- non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per i quali motivi,

richiamati gli articoli sopracitati,

**pronuncia**

1. Il ricorso 13 febbraio 2021 di A. **è respinto.**
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta (30) giorni dall'intimazione della presente, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente  
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice  
Sharon Mombelli

La presente decisione è intimata a: